

AZIENDA OSPEDALIERA "Annunziata – Mariano Santo S. Barbara" Cosenza



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'UOC INGEGNERIA CLINICA N°00567DEL 11.06.2018

Oggetto:

Approvazione contratto triennale (anni 2017, 2018 e 2019) di manutenzione di apparecchiature elettromedicali installate nelle varie Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza.

Affidamento a ditta PHILIPS S.p.A. di Monza.

Prenotazione spesa anno 2018/(2/3).

Importo € 615.192,36 IVA compresa

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa, Ing. Roberto STEFANO, in forza della Delega conferita con Deliberazione n.243 del 18 Ottobre 2016 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Dr. Achille Gentile, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

PREMESSO:

- che con Determina n. 995 del 27 Settembre 2017 è stato approvato il contratto triennale con la Ditta PHILIPS per la manutenzione delle apparecchiature del marchio PHILIPS ;
- che trattandosi di apparecchiature indispensabili alle attività sanitarie delle UUOOCC dell'AO è indispensabile continuare a mantenerle in manutenzione con la stessa casa costruttrice ;
- che essendo il contratto stipulato con la Ditta PHILIPS, con il presente atto si confermano integralmente tutte le clausole contrattuali contenute nella proposta triennale di cui ai Rif. lmp128a17 del 13 Settembre 2014 Ns Prot.Gen. 0020191 del 15 Settembre 2017 e che le condizioni di cui alle note Philips: lmp51a17 del 26042017,lmp059a17 del 19 05 2017, lmp076 del 13 06 2017 ed lmp 079 del 26 06 2017ed approvate con la determinazione n. 995 del 27 Settembre 2017 che qui si intendono tutte richiamate, e relativamente agli anni 2018 e 2019 si confermano gli importi sotto riportati già approvati con la suddetta determina:

- che l'importo di contratto relativo all'anno 2018 , come si evince dalla proposta contrattuale triennale prima richiamata, è pari a € 504.256,04 +IVA = € 615.192,36 IVA compresa ;
- che l'importo relativo all'Anno 2019 sarà confermato con successivo atto amministrativo per l'approvazione del solo impegno di spesa dell'Anno di riferimento;
- che l'art.3 del DLgs 46/97 prevede, tra l'altro, che tutte le apparecchiature elettromedicali debbano essere sottoposte ad "adeguata manutenzione" e che unica depositaria del mantenimento della conformità delle apparecchiature è il fabbricante, o un suo delegato, in ottemperanza ed in ossequio all'art. 63,comma 2) let.b) punti 2 e 3 del DLgs n.50 del 18 Aprile 2016, i lavori di manutenzione possono essere affidati solo alla Ditta PHILIPS S.p.A. di Monza.;
- che il DPCM del 24 Dicembre 2015 all'art.1 (Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie), fissa per i "Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, la soglia di obbligatorietà di € 40.000,+IVA, in ragione di ciò, in via preventiva e cautelativa per non interrompere il servizio manutentivo di apparecchiature indispensabili all'attività sanitaria dall'AO di Cosenza, l'UOSD Ingegneria Clinica propone la presente determinazione pur essendo a conoscenza che gli effetti della stessa possono cessare allorquando i processi di aggregazione dei fabbisogni in seno al Dipartimento della Salute saranno esecutivi in virtù del DPCM del 24 Dicembre 2015;
- che essendo l'importo del contratto triennale della ditta PHILIPS S.p.A. di Monza superiore al limite imposto dalla normative vigente per la stipula del contratto dalla Ns Azienda, non essendovi ancora attive presso l'Autorità Regionale SUA iniziative finalizzate al processo di aggregazione dei fabbisogni per tali attività merceologiche, nel contratto con la ditta PHILIPS S.p.A. di Monza è stata inserita la clausola di garanzia alla pag. 3di4 ,della nota lmp059a17, che cautela l'Azienda Ospedaliera al determinarsi dell'eventualità che il soggetto aggregatore SUA dovesse governare le manutenzione delle apparecchiature previste in questo contratto; quest'ultimo si riterrà concluso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione formale a cura dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza;

In ragione di ciò, nelle more di attivazione di iniziative per la categoria merceologica in questione, non essendovi presso la SUA iniziative ancora attive per l'affidamento dei servizi di che trattasi, si provvede ad affidare detta manutenzione alla ditta PHILIPS S.p.A. di Monza;

- che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
- che con nota Prot. n. 554/RAG del 23 Novembre 2017 il Direttore Generale ha assegnato il Budget provvisorio per l'Anno 2018 per la Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie ;
- che i pagamenti saranno effettuati con rimessa diretta a 90 gg dal ricevimento dalla fatturazione semestrale posticipata paria € 252.128,02+IVA = € 307.596,18 compreso IVA per l'Anno 2018 e comunque sino alla concorrenza di € 504.256,04 +IVA = € 615.192,36 compreso IVA;
- che pertanto con il presente atto è necessario autorizzare solo l'impegno di spesa per il 2018 che sarà pari ad € 504.256,04 +IVA = € 615.192,36 IVA compresa;
- che la spesa di € 615.192,36 compreso IVA rientra nel BUDGET provvisorio assegnato a questa UOC Ingegneria Clinica per l'Anno 2018 ;

- che il CIG assegnato per tutto il periodo contrattuale dall'ANAC al presente contratto triennale (2017 2018 2019) con la Ditta PHILIPS S.p.A. di Monza è il n.72112732BC
- che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. 11/04.
- Accertata la regolarità tecnico amministrativa

DETERMINA

- di dare per integralmente riportate e confermate le motivazioni in premessa;
- di autorizzare il pagamento delle fatture relative ai canoni semestrali alla ditta PHILIPS S.p.A. di Monza, con disposizione all'Ufficio Gestione Risorse Economiche Finanziarie ad emettere mandati di pagamento a fronte del servizio reso, previo riscontro delle stesse da parte dell'UOC Ingegneria Clinica sulla regolarità del servizio;
- di attestare la necessaria copertura, per competenza, dell'onere derivante dal presente provvedimento all'interno delle relative voci di costo del Bilancio economico preventivo aziendale
- di precisare che la spesa complessiva di € 615.192,36 compreso IVA viene annotata sul conto 503.3.101 del Bilancio Economico preventivo Anno 2018 rientrante nel budget provvisorio assegnato a questa UOC Ingegneria Clinica per l'Anno 2018;
- che i pagamenti saranno effettuati con rimessa diretta a 60 gg dal ricevimento dalla fatturazione semestrale posticipata pari a € 252.128,02+IVA = € 307.596,18 compreso IVA ciascuna a fronte del servizio reso;
- di precisare che il presente provvedimento, successivamente all'adozione, dovrà essere notificato all'UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie (GREF);
- di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art.3.ter del D.Lgs. n° 502/1992 e s.m.i.;
- di precisare che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della LR 11/2004.

Il Responsabile del Procedimento Ass:Amm.vo Maria GARROPOLI Il Direttore dell'UOC Ingegneria Clinica Ing. Roberto STEFANO

SI ATTESTA

Che la	presente determinazione, in copia:		
-	è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in dataper quindici giorni;	, e vi rimarrà	
-	è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data	_;	
-	è costituita da n// fogli intercalari e fogli allegati.		
Cosen	za lì		
	IL Direttore dell'Ufficio. Affari (Dott. Vincenzo Scoti	Generali	
	SI ATTESTA		
	Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale n.2 del 22 Gennaio 1996.		
	Che la presente determinazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota		
	prot. ndel, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della Legge Regionale n.11 del 19 Marzo 2004.	3, comma 1,	
Cosen	za, lì IL Direttore dell'Ufficio Affar Dott. Vincenzo Scoti	i Generali	
	SI ATTESTA		
-	è divenuta esecutiva in data per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19 Marzo 2004, n.11 del 19/03/2004		
-	è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n	del	
-	è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n	del	
Cosen	za, lì		

IL Direttore dell'Ufficio Affari Generali

Dott.. Vincenzo Scoti